



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 3260/2020 promosso da:

—
rappresentato e difeso dall'avv. _____ giusta mandato allegato telematicamente all'atto di
citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in _____

c.f.:

- attore -

contro

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappresentata e difesa dall'avv. _____ e dall'avv. _____ giusta mandato allegato
telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio
degli stessi sito in _____

p.l.:

- convenuta -

con la chiamata in causa di _____

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Cadoneghe, p.zzale Castagnara n. 17;

p.i.: 01677750158

- terza chiamata -

Conclusioni delle parti:

Per parte attrice:

nel merito:

accertata e dichiarata la responsabilità della società nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente, condannare la Società convenuta, e/ o per essa la terza chiamata, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. mediante corresponsione della somma di euro 1.003.311,75=, calcolata operando la riduzione di quanto corrisposto dall' titolo di rendita, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti in narrativa;

con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. , procuratore antistatario;

in via istruttoria:

in merito alla CTU medico-legale, si chiede il rinnovo della consulenza, con la coadiuvazione di uno specialista in psichiatria. Come osservato e motivato nella nota di trattazione scritta congiunta per l'udienza del 15 settembre 2022, datata 8 settembre 2022, si ritiene, infatti, che il consulente abbia svolto un'indagine incompleta, omettendo l'esame di documentazione rilevante, relativa al disturbo post-traumatico da stress diagnosticato dall'., o, in ogni caso, non tenendo in considerazione elementi di fatto decisivi.

Per parte convenuta:

In via preliminare: revocarsi l'ordinanza datata 18/1/2022 con la quale è stata disposta CTU medico-legale, per le ragioni

esposte in memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. nonché nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 17/2/2022, datata 8/2/2022.

Nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettarsi tutte le domande avanzate dal ricorrente nei confronti di _____ per i motivi esposti in narrativa in memoria di costituzione del 14.5.2020 e condannare la società _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la società _____ delle spese dalla stessa sostenute per resistere in giudizio alle pretese sollevate con il ricorso introduttivo.

Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree — e salvo gravame — ridursi il risarcimento nei limiti del provato e limitarsi la misura dell'obbligazione a carico di _____ nei limiti dei fatti e della colpa ad essa imputabili e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con condanna della Compagnia _____

_____ ; in persona del suo legale rappresentante pro Firmato, a pagare direttamente all'attore - ovvero in ogni caso a manlevare e tenere indenne _____ di - tutte le somme che essa fosse tenuta a pagare al signor _____ in ogni loro componente, per capitale, interessi e spese, nonché a rifondere a _____ le spese sostenute per la difesa nel presente procedimento stante la mancata disponibilità della stessa alla gestione della lite.

In ogni caso: con vittoria di spese, oltre iva e c.p.a. e spese generali di studio come per legge e rifusione delle spese di CTP e di CTU.

In via istruttoria: come da memoria di costituzione datata 14/5/2020 e da memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.

Per parte terza chiamata:

nel merito

In via principale.

a. Rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di _____, di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia dalla stessa svolta nei confronti di _____

b. Rigettarsi la domanda di garanzia formulata da _____ nei confronti di _____ per inoperatività della garanzia.

Spese di lite rifuse.

In via subordinata.

del proprio furgone delle travi in ferro utilizzando apposito carrello elevatore di proprietà della convenuta – subiva un grave infortunio poiché una delle forche del carrello usciva dalla propria sede schiacciandogli la mano destra.

Il carrello presentava – a detta dell'attore – delle particolari caratteristiche e la proprietaria non aveva reso edotto né istruito il signor [redacted] circa le modalità di utilizzo.

L'infortunio comportava, per il ricorrente, danni patrimoniali e non patrimoniali di cui veniva, in parte, ristorato attraverso il riconoscimento di una rendita [redacted], che tuttavia non poteva ritenersi a suo dire soddisfattiva dell'intero pregiudizio subito, di cui pretendeva il ristoro differenziale da parte della convenuta.

Si costituiva la [redacted] contestando in fatto e in diritto le deduzioni contenute nel ricorso.

Evidenziava, infatti, l'inapplicabilità della normativa invocata dall'attore e sottolineava come l'infortunio, contrariamente a quanto riferito dal signor [redacted], era stato cagionato esclusivamente dalla condotta dello stesso, come accertato dallo Spisal intervenuto nell'immediatezza ed anche in sede penale.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e chiamava in causa la propria assicurazione, al fine di essere tenuta manlevata da ogni eventuale esborso in favore del ricorrente.

Il Giudice del Lavoro assegnatario del fascicolo, rilevato che il ricorrente non aveva richiesto nelle proprie conclusioni il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparato, trattandosi di lavoro autonomo e quindi di contratto di prestazione d'opera o di subappalto mandava al Presidente per la assegnazione al giudice della sezione civile tabellarmente designato.

Quest'ultimo, dopo aver mutato il rito, autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, la quale, costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza e si associava nel merito alle difese della propria assicurata.

La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte convenuta [redacted]

c.t.u. medico-legale (affidata alla dott.ssa [redacted]) e attraverso l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. all' [redacted] relativo alla rendita riconosciuta ed erogata all'attore.

Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 16.3.2023, sostituita dal deposito di note scritte

ex art. 127 ter cod. proc. civ. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

1) Sulla ricostruzione dei fatti di causa secondo le prospettazioni attoree

L'attore, in merito alla dinamica dell'infortunio, allega che il 20.6.2014 egli stava caricando sul proprio furgone delle travi di ferro, utilizzando un carrello elevatore di proprietà di [redacted] nel magazzino della società.

A causa delle dimensioni delle travi, egli ha allargato le forche del carrello e una di queste è "inspiegabilmente" caduta (ricorso ex art. 414 c.p.c., pag. 1), schiacciandogli la mano.

Secondo il signor [redacted], la fuoriuscita della forca dalla propria sede deve considerarsi evento "imprevedibile ed evidentemente connesso alle peculiarità tecniche del carrello o quantomeno dalle condizioni materiali", ma anche correlato ad una certa imprudenza del medesimo (un'eccessiva foga nell'estrazione della forca), come si legge a pag. 8 del ricorso.

Lo Spisal è intervenuto sul luogo del sinistro circa tre giorni dopo l'infortunio, non riuscendo di fatto a ricostruire analiticamente la dinamica, e ciò in quanto – in assenza di testimoni oculari – il signor [redacted] non è stato in grado di fornire idonee spiegazioni dell'accaduto, limitandosi a riferire di non ricordare o di non sapere il motivo per il quale una delle forche si è staccata dal carrello elevatore provocandogli lo schiacciamento dell'arto.

Per tale ragione lo Spisal, ma anche il PM che ha indagato sui fatti, ha concluso il proprio accertamento attribuendo all'esclusiva condotta del lavoratore la causa del sinistro, escludendo parimenti che il carrello elevatore (ben visionato dagli ispettori, come si evince dalla relazione allegata proprio da parte attrice e dalla consistente documentazione fotografica) presentasse elementi anomali o quelle "particolari caratteristiche" che l'attore invoca.

2) Sull'inapplicabilità dell'art. 2087 cod. civ. e della normativa in materia degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro

L'attore ha fondato la propria domanda risarcitoria sull'asserita violazione, da parte della _____, del disposto di cui all'art. 2087 cod. civ. e della normativa dettata a tutela dei lavoratori subordinati (o parasubordinati) imposta al datore di lavoro.

Tuttavia, pur a fronte di tali allegazioni, l'attore non ha richiesto l'accertamento della natura subordinata o parasubordinata del rapporto, né ha formulato istanze istruttorie idonee a consentire un accertamento – anche solo incidentale – sul punto.

Infatti, il signor _____, pare fondare la propria domanda sulla prospettata applicabilità dell'art. 2087 cod. civ. e della normativa sulla sicurezza sul lavoro anche ai rapporti di lavoro autonomi.

Tale tesi non può ritenersi condivisibile e la giurisprudenza citata non si attaglia al caso di specie, in quanto si riferisce ai danni subiti dai dipendenti della subappaltatrice e non, come nel caso oggetto del presente giudizio, direttamente dal prestatore d'opera / lavoratore autonomo.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che ai rapporti di lavoro autonomo non si applicano le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l'inserimento del prestatore di lavoro nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, né l'art. 2087 cod. civ., il quale, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128).

3) Sulla responsabilità ex art. 2043 cod. civ.

Anche ove si ritenesse effettivamente formulata dall'attore una domanda risarcitoria fondata sulla previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (che però mai ha invocato, nei propri scritti difensivi, tale previsione normativa), difetta la prova degli elementi costitutivi di siffatta responsabilità.

Infatti, l'attore ha contestato a _____, quale condotta antigiuridica, una serie di omissioni così sintetizzabili:

- 1) non aver formato _____ all'uso del muletto;
- 2) non aver accertato che avesse il patentino per l'uso del muletto;
- 3) non aver messo a disposizione attrezzature idonee (in quanto il carrello presentava non meglio chiarite

peculiarità tecniche/condizioni materiali).

Ma, a ben vedere, alcuna tra le omissioni appena descritte è stata posta in essere da

Con riguardo al primo profilo, è stato dichiarato dallo stesso signor . che egli utilizzava normalmente (e non necessariamente presso la , ma anche presso le altre ditte in cui prestava la propria attività) i carrelli per le operazioni di carico e scarico del materiale (circostanza allegata espressamente anche in ricorso, ove si legge che il signor aveva “usato più volte in precedenza” i carrelli – pag. 1 e 6 – e che contraddice il fatto, pure allegato genericamente dall’attore, che l’operazione che stava svolgendo non fosse di sua competenza).

Se, come peraltro ha dichiarato lo stesso signor , per svolgere l’incarico affidatogli (in come nelle altre società) utilizzava il carrello elevatore per il carico e lo scarico del materiale, era suo onere, in quanto lavoratore autonomo, effettuare la formazione necessaria.

Invero, l’art. 21 del d.lgs. n. 81/2008 riconosce, in capo al lavoratore autonomo, la facoltà (con oneri a proprio carico) di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Non è la committente a doversi occupare della formazione ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 del lavoratore autonomo, quindi, ma il lavoratore autonomo stesso.

Nel momento in cui il signor , da un lato, dichiara di aver normalmente utilizzato per lo svolgimento della propria attività nelle varie aziende i carrelli elevatori e, dall’altro, dichiara di non aver svolto la formazione che la legge pone a suo carico e non di altri (proprio perché “datore di lavoro di sé stesso”), per l’utilizzo del carrello palesa una propria violazione della normativa in materia di sicurezza, non avendo provveduto ad adempiere ai propri obblighi formativi.

Formazione, peraltro, che se era facoltativa per il lavoratore autonomo ex art. 21 d.lgs. n. 81/2008 non può certo considerarsi obbligatoria per la committente e subappaltatrice

Ciò che il committente, come previsto dal d.lgs. n. 81/2008, deve fare è verificare l’idoneità tecnica della

ditta che svolge la prestazione di lavoro autonomo. E questo ha fatto _____, nei termini indicati dall'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, secondo il quale "il committente in caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo, verifica l'idoneità tecnico professionale", che per la stessa disposizione normativa "si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del documento di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII".

Tale autocertificazione è stata sottoscritta dal signor _____ in data 23.5.2014 e consegnata alla _____, unitamente a quella di non essere soggetto a provvedimento di sospensione e/o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e di conformità alle prescrizioni delle proprie macchine, attrezzature e opere provvisoriale (cfr. doc. 2 di parte convenuta).

La circostanza, ad ogni buon conto, è stata confermata anche in sede testimoniale dalla signora _____.

Quanto al secondo profilo, è sufficiente ricordare che all'epoca dell'infortunio non era ancora scaduto il termine entro il quale il lavoratore autonomo avrebbe potuto ottenere il patentino, tanto è vero che lo Spisal non ha contestato al signor _____ la mancanza dello stesso.

Quanto infine al terzo profilo, l'attore si limita ad affermazioni del tutto generiche che non consentono di individuare quali specifiche caratteristiche avrebbero reso il carrello elevatore inidoneo all'uso.

L'onere della prova incombeva su di esso, ma non è stato in alcun modo assolto.

Al contrario, vi è prova che il carrello elevatore fosse idoneo nella relazione dello Spisal prodotta da parte attrice. Il macchinario era munito di regolari sistemi di sicurezza per evitare la fuoriuscita delle forche, tanto che lo Spisal non ha ravvisato alcuna peculiarità tale da renderlo rischioso rispetto alla stabilità delle forche. A riprova, il fatto che lo Spisal non ha mai sollevato alcuna contestazione né mai notificato alcuna prescrizione a _____ con riguardo al muletto e al sinistro per cui è causa.

A ben vedere, dunque, alcuna condotta *contra ius* può essere addebitata alla _____.

Si aggiunga, inoltre, che l'attore non ha fornito adeguata prova della riconducibilità causale ad asserite –

e non provate – omissioni di . del danno patito.

* * *

A fronte dell'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 2087 cod. civ., della normativa appositamente dettata a tutela dei lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché dell'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2043 cod. civ., la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Alcun altro titolo di responsabilità, peraltro, è stato specificamente invocato dall'attore.

4) Sulle spese di lite

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

Le spese di lite sostenute da parte convenuta sono quindi poste a carico dell'attore, al pari di quelle sostenute dalla compagnia assicuratrice in quanto la sua chiamata in causa è dipesa dalle domande attoree e non manifestamente infondata.

Sul punto, occorre rilevare che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia non appare *prima facie* fondata in ragione dell'estensione B1 effettivamente richiesta e documentata da parte convenuta.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota spese depositata con riguardo alla parte convenuta e, per quanto attiene alla terza chiamata, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori minimi in ragione della marginalità della posizione dell'assicuratrice.

Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 12.7.2022, sono definitivamente poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.

Anche le spese di c.t.p. sostenute dalla convenuta, debitamente documentate, devono essere poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in narrativa;

- condanna _____ alla rifusione, in favore di _____, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.699,00 per anticipazioni, € 18.977,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;

- condanna _____ alla rifusione, in favore di _____, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 18.977,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;

- pone definitivamente e solidalmente a carico dell'attore le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 12.7.2022, con condanna a restituire a parte convenuta e terza chiamata le spese a tal fine anticipate e a parte convenuta le spese di c.t.p. debitamente documentate.

Così deciso in Treviso, 7 luglio 2023.

Il Giudice

dott.ssa Giulia Civiero

